

LINEE GUIDA AI BREVETTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

INDICE

- 1) Premessa
- 2) Informazioni generali
- 3) Procedure per il deposito del brevetto
- 4) Riferimenti Normativi e Link Utili
- 5) Regolamento dell'Università degli Studi di Teramo in materia di brevetti

1 - PREMESSA

L'Ufficio Trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi di Teramo fornisce supporto ai ricercatori per la valorizzazione della proprietà intellettuale, valutando la strategia migliore per la protezione dei risultati inventivi e verificando le concrete possibilità di sfruttamento commerciale.

Cura anche l'iter per il deposito e l'ottenimento dei brevetti in rapporto con gli Uffici Brevetti nazionali ed internazionali.

Affianca i ricercatori con una stretta attività di tutoraggio nella preparazione della documentazione necessaria alla valutazione da parte della Commissione Brevetti d'Ateneo e nella preparazione della domanda di brevetto.

Commissione brevetti dell'Università degli Studi di Teramo

- Prof. Domenico Giordano
- Prof.ssa Alessia Colosimo
- Prof. Corrado Pasquali
- Prof. Sergio Rapagnà
- Dott. Mario Lucchi

Ufficio di supporto

Area Ricerca
Ufficio Trasferimento Tecnologico

Dott.ssa Miriam Tullii
Responsabile Area Ricerca
mtullii@unite.it
tel 0861.266290

Dott.ssa Antonella Rosa
Responsabile UTT
arosa@unite.it
tel. 0861.266288

2 - INFORMAZIONI GENERALI

Alla proprietà intellettuale di un'invenzione viene riconosciuto un valore prima ancora che questa diventi un nuovo prodotto, processo o servizio. Diventando uno strumento abituale nelle politiche universitarie, il brevetto potrà essere:

- strumento di divulgazione scientifica alla pari delle pubblicazioni;
- punto chiave per il trasferimento di tecnologia;
- fonte di risorse aggiuntive per l'Università.

Il brevetto è un titolo giuridico che conferisce all'inventore un monopolio esclusivo di sfruttamento della propria invenzione limitato nel tempo e territorialmente. Questo diritto permette all'inventore di *"escludere altri dal fare, usare o vendere l'invenzione od i suoi prodotti"* per un periodo di 20 anni a partire dalla data del deposito nei paesi dove la domanda di brevetto è concessa.

L'invenzione brevettabile

Caratteristiche dell'invenzione

Depositare una domanda di brevetto non è una cosa semplice: prima di tutto è necessario capire a fondo l'invenzione - per questo occorre preparare una buona relazione tecnica - quindi valutare se è brevettabile ed in caso affermativo in quale modo sia conveniente proteggerla. Decidere se brevettare richiede:

- Ricerca di Anteriorità
- Soddisfacimento dei criteri di brevettabilità

Ricerca di anteriorità

È una prassi che consente di definire meglio i contenuti dell'invenzione ed evitare così conflitti con brevetti di terzi. Implica la gestione di data-base di livello nazionale ed internazionale; generalmente è commissionata a professionisti esperti.

Brevettabilità

Per depositare un brevetto non occorre disporre di un prototipo, ma solo sapere come l'oggetto o il

sistema deve essere realizzato, fornendo una descrizione in tale senso.

I requisiti fondamentali per la brevettabilità di un'idea, processo o prodotto sono:

- novità,
- attività inventiva,
- applicazione industriale
- liceità.

Un'invenzione conserva il suo carattere di NOVITA' quando, prima del suo deposito, non sia stata resa nota, ovvero divulgata, in alcuna forma (scritta o orale) e in nessun luogo (in Italia o all'estero), in modo da poter essere attuata, ovvero non deve essere entrata a far parte dello stato dell'arte (o della tecnica). Per stato dell'arte si intende tutto ciò che è reso disponibile al pubblico per iscritto, per descrizione orale, per uso precedente o in ogni altro modo prima della data di deposito della domanda ed è costituito, ad esempio, dalla documentazione scientifica, dagli articoli di giornali, dai workpaper interni, dai materiali presentati a fiere e convegni, dalle tesi, oltre che dalla documentazione brevettuale. A tal riguardo, gli inventori che intendano sottoporre un'invenzione alla valutazione della Commissione Brevetti di Ateneo devono sottoscrivere un impegno di riservatezza

Cosa si può brevettare

L'art. 45 CPI (Codice della Proprietà Industriale) stabilisce che possono essere brevettate le invenzioni che appartengono a qualsiasi settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

Non possono essere brevettate:

- a. le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale
- b. i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
- c. le presentazioni di informazioni.
- d. le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

Lo stesso articolo precisa tuttavia che il divieto vale a condizioni che quanto a dette scoperte e detto software siano considerati “in quanto tali” per cui se attraverso di essi si realizza un’invenzione essa potrà essere, previa opportuna analisi, brevettata.

Non possono poi essere brevettati i metodi per il trattamento chirurgico e terapeutico, mentre possono esserlo i dispositivi medici. Non possono essere brevettate le varietà vegetali e le razze animali ma possono esserlo i procedimenti microbiologici.

Sono invenzioni brevettabili i nuovi prodotti o procedimenti in qualsiasi settore della tecnica, esclusi procedimenti terapeutici sul corpo umano o animale e nuove varietà animali e vegetali ottenute con metodi essenzialmente biologici.

L'invenzione deve avere i caratteri di novità, attività inventiva, applicazione industriale.

Un'invenzione è considerata **nuova** se non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio italiano o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, in qualsiasi lingua, mediante una descrizione scritta od orale, disegni, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. Pertanto alla data di deposito della

domanda di brevetto l'invenzione deve essere segreta. La presentazione dell'invenzione al pubblico, ad esempio in fiera, su internet, su una rivista o una brochure, ecc., renderebbe non nuova una successiva domanda di brevetto depositata per la stessa invenzione, anche se il deposito è effettuato dallo stesso inventore.

È quindi indispensabile mantenere segreta l'invenzione fino alla data di deposito della corrispondente domanda di brevetto.

Tipologia di brevetti

Esistono due tipi di brevetto:

- il brevetto per invenzione
- il brevetto per modello di utilità.

Brevetto per invenzione

Il **brevetto per invenzione** ha una durata di 20 anni che decorrono dalla data di deposito e come tutti i brevetti non può essere rinnovato alla scadenza. Ogni anno a partire dal quarto anno devono essere pagate le tasse annuali di mantenimento in vita.

Brevetto per modello di utilità

Il **brevetto per modello di utilità** ha una durata di 10 anni e non è rinnovabile, ma allo scadere del primo quinquennio deve essere pagata la tassa di mantenimento in vita per il secondo quinquennio. Gli effetti, inoltre, sono limitati al **territorio** in cui il brevetto è registrato.

Validità geografica del brevetto

Peculiarità dei brevetti

I brevetti hanno valore limitatamente allo o agli Stati in cui vengono ottenuti, hanno durata definita e non sono rinnovabili. Periodicamente si devono pagare tasse di mantenimento.

Il brevetto esplica i suoi effetti dal momento in cui il suo contenuto viene reso accessibile a tutti. La data di accessibilità è in relazione al tipo di brevetto e può essere anticipata o ritardata.


I diritti esclusivi sono conferiti con la concessione del brevetto e si estrinsecano - in senso generale - nel potere di impedire a terzi di produrre, commercializzare, vendere ed usare a fini economici, nel territorio dello stato, quanto protetto dal titolo di brevetto.

Sulla base dell'estensione geografica è possibile distinguere tre tipologie di brevetto:

- italiano
- europeo
- internazionale.

Entro 12 mesi dalla data del deposito della domanda di brevetto italiano è possibile estendere gli effetti del brevetto ad altri paesi. Quindi, si può scegliere un brevetto italiano che ha validità solo nel nostro paese oppure un brevetto europeo o un brevetto internazionale che hanno una validità estesa ad un numero maggiore di stati. Si può anche scegliere, a certe condizioni, di depositare un brevetto solo in uno o in alcuni stati esteri ed in tal caso occorrerà necessariamente rivolgersi ad un esperto che possa avere dei corrispondenti in tali stati.

Italiano



Dal deposito della prima domanda di deposito decorre un periodo di dodici mesi (*c.d. diritto di priorità*) entro il quale è possibile depositare il brevetto all'estero prevalendo su eventuali brevetti depositati nei dodici mesi precedenti. Ciò consente di potere inizialmente depositare una domanda in Italia e poi estenderla in un momento successivo. Oltre alle tasse di deposito, sono dovute tasse di mantenimento annuali da versare in anticipo a partire dal 5° anno.

Europeo

Nel Brevetto Europeo, dopo la concessione del brevetto, il titolare deve procedere alla sua convalida nazionale nei singoli stati designati (il brevetto europeo “*si sfascia*” in una serie di brevetti nazionali che saranno validi solo in quei paesi in cui sarà convalidato). Dopo la convalida, il brevetto europeo è regolato in ciascuno Stato dalla rispettiva legge nazionale e a partire dal terzo anno è dovuta una tassa di mantenimento della domanda pagabile anticipatamente. Dopo la concessione del brevetto, sono dovute tasse nazionali di mantenimento in ciascuno stato designato.

Brevetto Europeo Unitario

Il Brevetto Europeo con effetto unitario (“**brevetto unitario**”), introdotto con i Regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012, del 17 dicembre 2012, è rilasciato dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) e consente, attraverso il pagamento di una unica tassa di rinnovo direttamente all'EPO, di **ottenere contemporaneamente la protezione brevettuale nei 26 paesi UE** aderenti all'iniziativa: Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Malta, Cipro, Grecia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Portogallo, Austria, Romania, Bulgaria, Ungheria, Irlanda.

Il brevetto unitario non si sostituisce ma, semplicemente, si affianca alla tutela brevettuale oggi esistente a livello nazionale (in Italia presso l'UIBM) e a livello europeo (presso l'EPO).

I regolamenti UE istitutivi del sistema unitario del brevetto sono applicabili dal 1° giugno 2023, data di entrata in vigore dell'Accordo internazionale sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB). Il brevetto unitario è attualmente valido nei 17 stati membri della cooperazione rafforzata sul brevetto unitario che hanno ratificato il TUB: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Svezia.

Internazionale (PCT - *Patent Cooperation Treaty*)

Il Brevetto Internazionale conosciuto anche come **PCT** (*Patent Cooperation Treaty*), dal nome del trattato che lo ha istituito, è una procedura con cui si può “prenotare” il brevetto praticamente in tutto il mondo partendo da un’unica domanda, per i vari paesi aderenti e nei quali potrà avvenire – entro un termine di 30/31 mesi dalla data di priorità – il vero e proprio deposito nazionale. Le tasse annuali di mantenimento in vita saranno dovute al momento dell’ingresso in fase nazionale e dovranno essere pagate Stato per Stato in ogni nazione in cui si è scelto di procedere.

Decadenza del brevetto

Perché un brevetto venga mantenuto in vita è necessario pagare le tasse annuali previste dallo Stato in cui si è depositato.

Come previsto dall’art. 75 CPI il brevetto decade per mancato pagamento della tassa annuale prevista. La tassa deve essere pagata alla scadenza ma può essere anche pagata, con sovrattassa, nei sei mesi successivi.

Invenzioni delle università – disposizioni di legge in vigore dal 23 agosto 2023


Dal **23 agosto 2023** è in vigore la [legge 24 luglio 2023, n. 102](#), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2023, che modifica il Codice della Proprietà Industriale.

La riforma, che rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per quanto di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, introduce una serie di novità, tra cui, all'art. 3, l'abolizione del c.d. "Professor's Privilege", che comporta l'attribuzione della **titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca in ambito universitario all'ente di appartenenza** e, solo in caso di mancato interesse od inerzia di quest'ultimo, all'inventore.

I principi e i criteri per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra Università e soggetti terzi finanziatori delle ricerche sono fissati in apposite Linee Guida predisposte dal Ministero delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca.

In particolare, **la riforma riscrive l'art. 65 del Codice**, introducendo i seguenti elementi base per la gestione delle invenzioni nate in ambito universitario:

- **i diritti nascenti dall'invenzione** conseguita nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto di lavoro o di impiego, anche se a tempo determinato, con un'Università, un ente pubblico di ricerca o



un IRCCS, nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, **spettano all'ente di appartenenza dell'inventore;**

- se l'invenzione è conseguita da **più persone**, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono **a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione;**
- **l'inventore deve comunicare l'oggetto dell'invenzione all'Università** con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa;
- **l'inventore non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto**, a meno che l'Università, entro 6 /9 mesi dalla data della comunicazione, non provveda a depositare la domanda di brevetto o dichiarare l'assenza di interesse a procedere con la tutela.

Alienazione di un Brevetto

Un brevetto, oltre che attuato in proprio dal titolare, può essere ceduto o dato in licenza a terzi.

Nel primo caso, il titolare del brevetto potrà concludere accordi assimilabili ai contratti di vendita per cui il brevetto cambia di proprietario, mentre nel secondo caso il titolare della privativa brevettuale

potrà concedere l'uso temporaneo del proprio brevetto a terzi tramite la stipula di accordi assimilabili a contratti di locazione o di affitto.

3 - PROCEDURE PER IL DEPOSITO DEL BREVETTO

L'Università, dopo aver attivato le procedure per valutare l'opportunità di depositare o meno la domanda di brevetto, entro sei mesi decorrenti dalla comunicazione dell'Inventore dell'oggetto dell'invenzione (inviata alla Commissione Brevetti e all'Area Ricerca - Ufficio di Trasferimento Tecnologico tramite trasmissione della *Scheda per la procedura di brevettazione* (di cui all'Allegato 1)):

- a) può depositare a nome proprio la domanda di brevetto accollandosi tutti i costi e i rischi;
- b) può comunicare, in pendenza di tale termine, all'Inventore l'assenza di interesse a procedere al deposito della domanda di brevetto. In tale seconda ipotesi, l'Inventore può procedere in autonomia al deposito a proprio nome della domanda di brevetto accollandosi tutte le spese necessarie e i relativi rischi, purché abbia previamente effettuato all'Università la comunicazione di cui sopra.

Il soprarichiamato termine di sei mesi è prorogabile per ulteriori tre mesi, previa comunicazione all'Inventore, a condizione che la proroga risulti strettamente necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dall'Università immediatamente dopo l'avvenuta ricezione della comunicazione dell'oggetto dell'Invenzione.

a) Deposito del Brevetto da parte dell'Università

Il vigente articolo 65, comma 3, c.p.i. attribuisce alla struttura di appartenenza dell'Inventore, incluse le Università, entro sei mesi (salvo proroghe) decorrenti dalla ricezione della comunicazione dell'oggetto dell'Invenzione, di depositare la domanda di brevetto o di comunicare all'Inventore l'assenza di interesse a procedervi.

Come fare

1. **L'Inventore dovrà dare comunicazione preventiva** per iscritto, utilizzando la Scheda per la procedura di brevettazione (di cui all'Allegato 1)) del Regolamento d'Ateneo in materia di

- brevetti, una comunicazione relativa all'oggetto dell'Invenzione che andrà trasmessa alla Commissione Brevetti e all'Area Ricerca - Ufficio Trasferimento Tecnologico.
2. L'Inventore dovrà collaborare con l'Ufficio Trasferimento Tecnologico fornendo tutte le informazioni utili per la valutazione dell'Invenzione e della eventuale domanda di Brevetto e per l'eventuale compilazione e presentazione della domanda di Brevetto.
 3. La Commissione Brevetti, esaminata la documentazione inerente all'Invenzione brevettabile, esprimerà il suo parere in merito e ne darà comunicazione all'Ufficio Trasferimento Tecnologico, che attiverà la relativa procedura presso gli Organi Collegiali di Ateneo.
 4. Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver valutato il parere della Commissione Brevetti e del Senato Accademico, delibererà sull'opportunità di procedere o meno al deposito della domanda di Brevetto sull'Invenzione e ne autorizzerà, se del caso, la relativa spesa.
 5. L'Università, previa delibera della Commissione Brevetti, potrà avvalersi di consulenti specializzati e di mandatarî iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, abilitati alla ricerca di anteriorità e al deposito della domanda di Brevetto, individuati sulla base dei criteri di specifica professionalità, disponibilità ed economicità.

In tal caso:

- L'Università si fa carico di ogni spesa e di tutti gli oneri necessari per effettuare il deposito della domanda.
- Le spese relative alla pratica di brevetto, comprensive della preparazione del brevetto, del deposito della domanda di brevetto, delle spese per la copertura di Brevetto e delle eventuali estensioni internazionali, graveranno sul fondo costituito a tale scopo e verranno recuperate con i proventi derivanti dalla possibile commercializzazione del Brevetto.
- Per le domande di Brevetto Europeo, di Brevetto ad effetto unitario o PCT, depositate anche congiuntamente ad altri enti o università, dopo aver accettato la proposta, l'Ateneo si impegna a sostenere i costi relativi alla preparazione e al deposito. La Commissione Brevetti esprimerà il proprio parere in merito all'opportunità di sostenere le successive spese necessarie per il mantenimento in vita della domanda.
- La domanda di Brevetto e ogni altra documentazione o pubblicazione scientifica afferente all'Invenzione dovrà indicare la menzione dell'Inventore quale autore del trovato.

- All’Inventore spetterà un premio equivalente al 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale dell’Invenzione, al netto delle spese sostenute dall’Ateneo. Mentre la quota del 50%, destinata all’Ateneo sarà ripartita come segue: 30% all’Ateneo (amministrazione centrale) e 20% ripartito tra le strutture di afferenza degli Inventori, al netto delle spese sostenute dall’Ateneo. La quota destinata all’Ateneo (amministrazione centrale) sarà inserita nel fondo Brevetti a copertura delle spese per il Brevetto.
- L’Università, qualora decida di non continuare il mantenimento della copertura del Brevetto comunicherà tempestivamente tale decisione all’Inventore. In tal caso, l’Inventore potrà a propria discrezione rilevare il Brevetto gratuitamente mantenendolo a proprie spese.

b) Deposito del Brevetto da parte dell’inventore

Il vigente articolo 65, comma 3, c.p.i. consente all’Inventore di procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto qualora la struttura di appartenenza non provveda in proprio a depositare la domanda di brevetto entro il termine di sei mesi (salvo proroghe) decorrenti dalla

ricezione della comunicazione dell'Inventore dell'oggetto dell'Invenzione. L'inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora la struttura di appartenenza abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi.

Come fare

1. **L'Inventore dovrà sempre dare comunicazione preventiva** per iscritto, utilizzando la Scheda per la procedura di brevettazione (di cui all'Allegato 1)) del Regolamento d'Ateneo in materia di brevetti, una comunicazione relativa all'oggetto dell'Invenzione che andrà trasmessa alla Commissione Brevetti e all'Area Ricerca - Ufficio Trasferimento Tecnologico.

In tal caso:

All'Ateneo spetterà il 10% dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale del brevetto, al netto delle spese sostenute.

4 - RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI

Riferimenti normativi

- [Legge del 24 luglio 2023](#), n. 102, che ha introdotto modifiche al Codice della Proprietà Industriale, adottato con D.Lgs. del 10 febbraio 2005, n. 30, in GU Serie Generale n. 184 del 08/08/2023.
- D.Lgs. del 13 agosto 2010, n. 131, recante modifiche al Codice della Proprietà Industriale, emanato in attuazione dei principi di delega previsti dall'art. 19 della Legge del 23 luglio 2009, n. 99, in [GU n. 56 del 09/03/2010 - Suppl. Ordinario n. 48](#).
- D.M. del 13 gennaio 2010, n. 33, recante il Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale, adottato con D.Lgs. del 10 febbraio 2005, n. 30, in GU Serie Generale n. 192 del 18/08/2010 - Suppl. Ordinario n. 195.
- D.M. del 27 giugno 2008, recante le disposizioni in materia di ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale, in GU Serie Generale n. 153 del 02/07/2008.

- D.M. del 2 aprile 2007, recante le disposizioni in materia di determinazione dei diritti sui brevetti e sui modelli, in attuazione del comma 851, dell'art. 1, della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, in GU Serie Generale n. 81 del 06/04/2007.
- D.Lgs. del 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della Proprietà Industriale, in GU n. 52 del 04/03/2005 - Suppl. Ordinario n. 28.

Link Utili

- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - www UIBM.gov.it
- European Patent Office - www.epo.org
- WIPO - World Intellectual Property Organization - www.wipo.int

5 - REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO IN MATERIA DI BREVETTI

ART. 1 (DEFINIZIONI)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) “Università o Ateneo”: l’Università degli Studi di Teramo;
- b) “Regolamento”: il presente regolamento dell’Università degli Studi di Teramo in materia di Brevetti;
- c) “Attività di Ricerca”: l'attività svolta dai Ricercatori e dagli Interni non dipendenti nell'espletamento delle proprie mansioni e dei propri compiti, finalizzata alla ricerca scientifica e/o alla formazione, avvalendosi di attrezzature, strutture o mezzi finanziari imputabili all'Università o, comunque, di risorse economiche da quest'ultima amministrare;
- d) “Invenzione”: ogni risultato utile derivante dall'Attività di Ricerca che abbia contenuto innovativo rispetto allo stato dell'arte, che sia suscettibile di formare oggetto di brevetto e la cui disciplina è contenuta nella sezione IV del Codice della proprietà industriale.

Ai sensi del presente Regolamento, la disciplina prevista per le Invenzioni viene altresì estesa, alle medesime condizioni, a:

- i modelli di utilità;
- le topografie dei prodotti a semiconduttori;
- il know-how;

- le nuove varietà vegetali;
 - i programmi per elaboratore elettronico;
 - le banche di dati.
- e) “**Brevetto**”: ognititolodiproprietà industriale—siaessonazionale,europeo(conosenzaeffetto unitario) o internazionale — mediante il quale si acquistano i diritti patrimoniali sulle Invenzioni.
- f) “**Inventore**”: il soggetto che realizza un’Invenzione cui spettano, oltre il diritto morale sulla paternità del trovato, i diritti disciplinati dal presente Regolamento.
- g) “**Ricercatori**”: i lavoratori subordinati (con un rapporto di lavoro o d’impiego, anche se a tempo determinato) dell’Università, e sono pertanto ricompresi nella definizione i professori ordinari, straordinari e associati nonché i ricercatori universitari, a tempo determinato e indeterminato, gli esperti linguistici, e tutto il personale tecnico esecutivo e i dipendenti amministrativi.
- h) “**Interni non dipendenti**”: coloro che svolgono attività, anche pro-tempore, di insegnamento e/o di ricerca, ricompresi i dottorandi di ricerca, gli assegnisti di ricerca, i borsisti, gli stagisti, i contrattisti di ogni genere e, ai sensi del presente Regolamento, nel termine Interni non dipendenti, anche gli studenti.
- i) **Ricerca Istituzionale**: tutta l’attività di ricerca diversa dalla ricerca finanziata ovvero finanziata con fondi di Ateneo.
- j) **Ricerca Finanziata**: tutta l’attività di ricerca finanziata, in tutto o in parte da soggetti terzi, nell’ambito di accordi, contratti commerciali o nell’ambito di progetti di ricerca finanziati su bandi competitivi. Nella ricerca finanziata sono ricomprese anche le borse di dottorato finanziate da soggetti terzi.
- k) “**Commissione Brevetti**”: la Commissione la cui composizione, modalità operative e funzioni sono disciplinate all’art. 5 del presente Regolamento.

l) “**Area Ricerca - Ufficio Trasferimento Tecnologico**”: la struttura di Ateneo avente la funzione di valorizzare i risultati della ricerca scientifica e tecnologica conseguiti in seno all'Università.

ART. 2 (AMBITO DI APPLICAZIONE)

2.1. Il presente Regolamento si applica a tutte le Invenzioni, così come definite all’art. 1, nel rispetto dell’art. 65 del nuovo "Codice della proprietà industriale", introdotto con D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005, e successive modifiche, che siano state realizzate, da uno o più Inventori, siano essi Ricercatori o Interni non dipendenti, nel corso dell’Attività di Ricerca svolta nell’Università nell’adempimento dei compiti attinenti al proprio ruolo ovvero delle mansioni loro affidate o comunque svolte.

2.2. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente Regolamento le Invenzioni realizzate durante lo svolgimento di attività commissionate da terzi, nonché nel corso di attività di ricerca finanziate in tutto o in parte da soggetti privati ovvero nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da altri soggetti pubblici. Nel rispetto delle norme di legge in vigore, la disciplina di tali invenzioni sarà quella stabilita da apposite convenzioni stipulate preventivamente tra l’Università ed i soggetti, pubblici o privati, committenti o finanziatori.

ART. 3 (TITOLARITÀ DEL BREVETTO)

3.1. I diritti patrimoniali derivanti da un’Invenzione concepita nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego, anche se a tempo determinato, con l’Università degli Studi di Teramo, spettano a quest’ultima.

3.2. È obbligo dell'inventore comunicare all'Università l'oggetto dell'invenzione, tutelando la novità del trovato, con tempestiva trasmissione alla Commissione Brevetti e all'Area Ricerca - Ufficio di Trasferimento Tecnologico, della Scheda per la procedura di brevettazione (di cui all'Allegato 1), contenente anche le quote di ripartizione dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale.

3.3. L'Università, entro sei mesi decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente comma, deposita la domanda di Brevetto o, in alternativa, comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi, di cui al precedente periodo, è prorogabile per ulteriori tre mesi, previa comunicazione all'Inventore, a condizione che la proroga risulti strettamente necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dall'Università immediatamente dopo l'avvenuta ricezione della comunicazione.

3.4. Si considera conseguita durante il rapporto di lavoro l'Invenzione per la quale sia chiesto il Brevetto entro un anno da quando il Ricercatore abbia lasciato l'Università.

3.5. Durante lo svolgimento dell'Attività di Ricerca l'Inventore è tenuto ad agire con la massima trasparenza nei confronti dell'Ateneo e con la massima riservatezza nei confronti di terzi esterni all'Università.

3.6. Qualora si conseguano Invenzioni con la partecipazione di Ricercatori appartenenti ad altre Università o Istituzioni, italiane o straniere, ove l'ipotesi non sia già regolata in via contrattuale, i diritti derivanti dall'Invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, fermo quanto previsto dall'art. 6 del Codice di proprietà industriale.

3.7. Fuori dai casi di cui al precedente comma 3.6), i diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca finanziata, in tutto o in parte, da soggetti terzi, sono disciplinati da accordi contrattuali tra le parti, come previsto dall'art. 65, comma 5 del C.P.I.

ART. 4 (DIRITTI DELL'INVENTORE)

4.1. L'Inventore ha sempre diritto di essere riconosciuto autore dell'Invenzione. La domanda di Brevetto e ogni altra documentazione o pubblicazione scientifica afferente all'Invenzione dovrà indicare la menzione dell'Inventore quale autore del trovato.

4.2. All'Inventore spetta un premio equivalente al 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale dell'Invenzione, al netto delle spese sostenute dall'Ateneo.

La quota del 50%, destinata all'Ateneo è ripartita come segue: 30% all'Ateneo (amministrazione centrale) e 20% ripartito tra le strutture di afferenza degli inventori, al netto delle spese sostenute dall'Ateneo.

La quota destinata all'Ateneo (amministrazione centrale) è inserita nel fondo Brevetti a copertura delle spese per il brevetto.

4.3. Qualora l'Ateneo non provveda a depositare la domanda di brevetto entro il termine di cui all'art. 3.2 ovvero comunichi, in pendenza di tale termine, l'assenza dell'interesse al deposito, l'Inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di Brevetto. Tuttavia, la domanda non potrà essere validamente depositata dall'Inventore che non abbia effettuato la comunicazione di cui all'art. 3.2.

In tal caso spetta all'Ateneo il 10% dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale del brevetto, al netto delle spese sostenute.

ART. 5 (COMMISSIONE BREVETTI)

5.1. La Commissione Brevetti è composta da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, nominati dal Rettore, scelti tra docenti di comprovata qualificazione ed esperienza ed un dipendente dell'Ateneo con almeno il grado di funzionario, che nella prima riunione della Commissione nominano il loro Presidente. Uno tra i funzionari qualificati dell'Area Ricerca - Ufficio Trasferimento Tecnologico svolge funzioni di segretario verbalizzante.

5.2. La Commissione Brevetti ha compiti consultivi sulle materie che seguono dandone tempestiva comunicazione all'Area Ricerca - Ufficio Trasferimento Tecnologico:

- sulle proposte di brevettazione delle Invenzioni, con particolare riferimento all'opportunità di estendere la protezione oltre l'Italia, provvedendo al deposito di ulteriori privative di carattere europeo, eurounitario o internazionale;
- e in generale sul mantenimento in vita dei brevetti attivi
- sulla risoluzione di accordi
- sugli atti negoziali finalizzati allo sfruttamento economico dei Brevetti;
- su criteri, linee guida, procedure in materia di brevettazione e trasferimenti tecnologici.

5.3. I componenti della Commissione Brevetti durano in carica tre anni dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di nomina e possono essere confermati nell'incarico.

5.4. La Commissione Brevetti, al fine di espletare al meglio i propri compiti, potrà avvalersi di consulenti esperti di propria fiducia individuati sia all'interno che all'esterno dell'Ateneo.

5.5. I componenti della Commissione sono tenuti al segreto assoluto in ordine a notizie e documenti riservati. La stessa disposizione si applica nei confronti del Responsabile dell'Area Ricerca, del personale dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico e dei consulenti.

5.6. La Commissione, annualmente, in fase di predisposizione annuale del Budget di Ateneo, propone un budget da destinare alle spese brevettuali.

5.7. La Commissione si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente. La convocazione è inviata a mezzo di posta elettronica indicando gli argomenti da discutere. Le sedute, anche su richiesta dei componenti e qualora il Presidente lo ritiene opportuno, potranno svolgersi in modalità mista ovvero in presenza e/o on line in via telematica. Alle sedute possono partecipare i rappresentanti degli inventori per esporre le caratteristiche dell'invenzione e in ogni caso ogni volta che sono invitati dalla Commissione per esporre lo stato dell'arte della ricerca e dell'invenzione.

ART. 6 (PROCEDURA DI BREVETTAZIONE DA PARTE DELL'ATENEO)

6.1. L'inventore, in linea con quanto disposto all'art. 3.3. del presente Regolamento, dovrà formulare per iscritto, utilizzando la Scheda per la procedura di brevettazione (di cui all'Allegato 1)) del presente Regolamento, una comunicazione relativa all'oggetto dell'Invenzione da cui risultino:

- a) titolo dell'Invenzione;
- b) il nome dell'Inventore (o degli Inventori) specificandone il rapporto con l'Università;
- c) la descrizione dell'Invenzione corredata da tutta la documentazione necessaria, utile ai fini della valutazione, come da richiesta di esame allegato;
- d) parere di un esperto, sottoposto a vincolo di segreto, sulla bontà dell'invenzione e sulla rilevanza per il settore tecnico di riferimento
- e) il contesto dell'Attività di ricerca, se istituzionale o finanziata;
- f) ulteriori informazioni utili a valutare il tipo di tutela, il grado di protezione territoriale e la più efficiente strategia di valorizzazione e sfruttamento dell'Invenzione.

- 6.2. La comunicazione dell'Inventore andrà trasmessa alla Commissione Brevetti e all'Area Ricerca - Ufficio Trasferimento Tecnologico, che attiverà le procedure per valutare l'opportunità di depositare o meno la domanda di Brevetto.
- 6.3. In tutte le fasi di valutazione della proposta e di strutturazione della eventuale domanda di Brevetto, l'Ufficio preposto chiede la collaborazione dell'Inventore, che deve fornire tutte le informazioni utili per la valutazione stessa e per l'eventuale compilazione e presentazione della domanda di Brevetto.
- 6.4. La Commissione Brevetti, esaminata la documentazione inerente all'Invenzione brevettabile, esprime il suo parere in merito e ne dà comunicazione all'Area Ricerca - Ufficio Trasferimento Tecnologico, che attiva la relativa procedura presso gli Organi Collegiali di Ateneo.
- 6.5. Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver valutato il parere della Commissione Brevetti e del Senato Accademico, delibera sull'opportunità di procedere o meno al deposito della domanda di Brevetto sull'invenzione e ne autorizza la relativa spesa.
- 6.6. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non ritenga conveniente per l'Università l'ottenimento del Brevetto, ne verrà data comunicazione all'Inventore che potrà procedere personalmente all'eventuale deposito della domanda di Brevetto.
- 6.7. Per le procedure relative al deposito delle domande di Brevetto, l'Università, previa delibera della Commissione Brevetti, può avvalersi, attraverso l'Area Ricerca - Ufficio Trasferimento Tecnologico, di consulenti specializzati e di mandatarî iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, abilitati alla ricerca di anteriorità e al deposito della domanda di Brevetto, individuati sulla base dei criteri di specifica professionalità, disponibilità ed economicità.
- 6.8. Nel caso di richiesta di rinnovo di un brevetto già registrato o di una sua estensione, l'inventore dovrà trasmettere alla Commissione Brevetti e all'Area Ricerca - Ufficio Trasferimento Tecnologico,

utilizzando la scheda per la procedura di rinnovo o ampliamento del brevetto già registrato una comunicazione relativa all'oggetto dell'Invenzione da cui risultino:

- a) titolo dell'Invenzione;
- b) il nome dell'Inventore (o degli Inventori) specificandone il rapporto con l'Università;
- c) le ragioni del rinnovo del brevetto o della sua estensione territoriale, tutta la documentazione necessaria, utile ai fini della valutazione;
- d) il contesto dell'attività di ricerca, se istituzionale o finanziata;
- e) ulteriori informazioni utili a valutare il tipo di tutela, il grado di protezione territoriale e la più efficiente strategia di valorizzazione e sfruttamento dell'Invenzione.

ART. 7 (SPESE BREVETTUALI)

7.1 Una volta adottata la decisione di depositare il Brevetto, l'Università si impegna a sostenere le spese necessarie per effettuare il deposito della domanda.

7.2. Le spese relative alla pratica di brevetto comprensive della preparazione del brevetto, del deposito della domanda di brevetto, delle spese per la copertura di Brevetto e delle eventuali estensioni internazionali graveranno sul fondo costituito a tale scopo e verranno recuperate con i proventi derivanti dalla possibile commercializzazione del Brevetto.

7.3. Il Brevetto è rinnovato automaticamente per i primi tre anni a partire dalla data di rilascio. Per i due anni successivi la Commissione Brevetti raccoglie le informazioni sullo stato di avanzamento della tecnologia ed esprime un parere in merito al mantenimento in vita, informando il Rettore. Dal sesto

anno in poi i Brevetti sono rinnovati soltanto se è attivo un rapporto con l'industria, enti o partner industriali e produca un utile per l'Università

7.4 Per le domande di Brevetto Europeo, di Brevetto ad effetto unitario o PCT, depositate anche congiuntamente ad altri enti o università, dopo aver accettato la proposta, l'Ateneo si impegna a sostenere i costi relativi alla preparazione e al deposito. La Commissione Brevetti esprimerà il proprio parere in merito all'opportunità di sostenere le successive spese necessarie per il mantenimento in vita della domanda.

7.5 L'Università qualora decida di non continuare il mantenimento della copertura del Brevetto comunicherà tempestivamente tale decisione all'Inventore. In tal caso l'Inventore potrà a propria discrezione rilevare il Brevetto gratuitamente mantenendolo a proprie spese.

ART. 8 (SFRUTTAMENTO ECONOMICO DELLE INVENZIONI ACCADEMICHE)

8.1. L'Università potrà adottare, attraverso l'Area Ricerca - Ufficio Trasferimento Tecnologico, iniziative dirette allo sfruttamento dei Brevetti di proprietà dell'Università stessa, sia sotto forma di concessione di diritti di sfruttamento o di cessione di Brevetto, sia esso già concesso o allo stato di domanda.

8.2. In particolare l'Università potrà dare priorità alla cessione di Brevetti o concessione di diritti di sfruttamento di Brevetti ad imprese e consorzi promossi dalla Università.

8.3. La Commissione Brevetti valuta le procedure svolte e le trattative intraprese dall'Area Ricerca - Ufficio Trasferimento Tecnologico per la selezione di terzi interessati alla cessione dei brevetti o alla stipula di contratti di licenza per lo sfruttamento dei Brevetti di proprietà dell'Università alle migliori

condizioni economiche, e riferisce all'ufficio preposto, che formulerà una proposta da presentare agli organi collegiali di Ateneo.

ART. 9 (RISERVATEZZA)

9.1. All'Inventore è fatto obbligo di improntare il proprio comportamento alla massima trasparenza durante l'Attività di Ricerca e con il dovuto scrupolo e rigore nella tutela degli interessi dell'Università. Compatibilmente con l'interesse degli Inventori alla pubblicazione dei risultati dell'Attività di Ricerca, gli stessi Inventori sono obbligati a garantire la riservatezza su quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca svolta al fine di preservare i diritti e gli interessi dell'Ateneo, ivi inclusi i casi in cui l'Ateneo debba adempiere ad obblighi assunti nei confronti di terzi. Al tal riguardo, l'Inventore è, in ogni caso, tenuto al massimo riserbo circa l'oggetto, lo scopo e le caratteristiche tecniche del trovato. Deve, dunque, astenersi dall'effettuare qualunque tipo di comunicazione a terzi in generale ed a membri della comunità scientifica di riferimento, onde evitare la perdita del requisito della novità dell'Invenzione, con la conseguente impossibilità di conseguire il Brevetto.

9.2. In particolar modo, sino alla data di deposito della domanda di Brevetto da parte dell'Ateneo, l'Inventore non potrà esibire prototipi dell'Invenzione, e dovrà astenersi dal pubblicare (ivi compreso l'invio di *abstract* finalizzati alla pubblicazione) articoli di carattere scientifico, ma anche meramente divulgativo o informativo, aventi ad oggetto il contenuto della stessa. Tali obblighi si estendono ad ogni altro soggetto che collabori alla ricerca inventiva.

9.3. È fatto divieto all'Inventore di illustrare il contenuto dell'Invenzione a terzi interessati là dove non abbiano previamente sottoscritto uno specifico e separato accordo scritto di riservatezza (*non disclosure agreement*).

9.4. Gli obblighi di cui al presente articolo sono estesi a qualunque risultato scaturente dall'Attività di Ricerca, nonché al Know-how ad essi associato.

ART. 10 (ALBO DEI BREVETTI DELL'UNIVERSITÀ DI TERAMO)

10.1 È istituito un Albo dei Brevetti dell'Università di Teramo in cui sono raccolti tutti i Brevetti prodotti dai Ricercatori e dagli Interni non dipendenti dell'Ateneo a prescindere dalla titolarità del Brevetto stesso.

ART. 11 (ENTRATA IN VIGORE)

11.1 Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su parere favorevole dal Senato Accademico, ed entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione.

11.2 Il presente Regolamento non si applica alle Invenzioni conseguite prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento che sono disciplinate ai sensi del precedente Regolamento dell'Università degli Studi di Teramo in materia di Brevetti, emanato con Decreto Rettorale n. 406 del 5 ottobre 2016 e in vigore dal 6 ottobre 2016

ART. 12 (NORME TRANSITORIE E FINALI)

13.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e alle disposizioni normative di Ateneo.

13.2 È da considerarsi parte integrante del presente Regolamento, la Scheda per la procedura di brevettazione di cui all'Allegato 1).

SCHEDA PER LA PROCEDURA DI BREVETTAZIONE

All 1)

Alla **COMMISSIONE
BREVETTI**

Area Ricerca - Ufficio

Trasferimento Tecnologico

Università degli Studi di Teramo

Via Renato Balzarini, 1 - 64100

Teramo

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Data ricevimento richiesta _____

Codice richiesta _____

Referente _____

Brevetto _____

Titolarietà _____

Altro _____

SEZIONE 1 – GENERALITA' INVENTORI

GENERALITÀ INVENTORE

Nome _____

Qualifica _____

Struttura di ricerca _____

Dipartimento _____

Indirizzo _____

Tel _____ Fax _____ e-mail _____

Percentuale di contributo inventivo alla realizzazione dell'Invenzione _____

GENERALITÀ INVENTORE

Nome _____

Qualifica _____

Struttura di ricerca _____

Dipartimento _____

Indirizzo _____

Tel _____ Fax _____ e-mail _____

Percentuale di contributo inventivo alla realizzazione dell'Invenzione _____

SEZIONE II
DATI IDENTIFICATIVI DELL'INVENZIONE

DATA DI CONSEGUIMENTO DELL'INVENZIONE

IPOTESI DI TITOLO DELL'INVENZIONE

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INVENZIONE (ABSTRACT)

KEYWORDS - PAROLE CHIAVE

Inserire alcune parole chiave, obbligatoriamente in lingua inglese, che permettono di identificare l'Invenzione.

CARATTERISTICHE INNOVATIVE E COMPONENTI ORIGINALI DELL'INVENZIONE

Indicare le componenti generate da una reale attività creativa, e non di applicazioni di principi già noti, allo scopo di comprendere meglio gli aspetti innovativi dell'Invenzione.

IMPORTANTE: si prega di compilare questa parte in italiano e anche in inglese.

VANTAGGI E SVANTAGGI DELL'INVENZIONE

Elencare i principali vantaggi associati all'Invenzione, gli eventuali svantaggi e limitazioni (norme di legge, pre-esistenti diritti di terzi, autorizzazioni per l'immissione in commercio ecc.), nonché eventuali problemi e relativa soluzione proposta dall'Invenzione.

IMPORTANTE: si prega di compilare questa parte in italiano e anche in inglese.

STADIO DI SVILUPPO DELL'INVENZIONE

L'invenzione è stata realizzata e testata? Esiste già un prototipo? E' stato testato? Se si, con quali esiti?

POSSIBILI SVILUPPI FUTURI DELL'INVENZIONE

Indicare se sono in corso, o in programma, ulteriori sviluppi dell'invenzione.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E/O BREVETTI CHE DESCRIVONO L'APPLICAZIONE, IL PRODOTTO O IL PROCESSO OGGETTO DI INVENZIONE.

IMPORTANTE: Indicare esplicitamente lo stato dell'arte citando ed allegando i riferimenti bibliografici opportuni (articoli, brevetti, presentazioni ecc.), reperibili tramite consultazione delle pertinenti banche dati.

EVENTUALI MOTIVI DI URGENZA PER IL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI BREVETTO.

EVENTUALI PREDIVULGAZIONI DELL'INVENZIONE

IMPORTANTE: indicare eventuali accordi di riservatezza sottoscritti e la parte interessata.

APPLICABILITA' DELL'INVENZIONE

SETTORI INDUSTRIALI DI RIFERIMENTO

AREE PRODUTTIVE DI APPLICAZIONE

AZIENDE POTENZIALMENTE INTERESSATE AL TROVATO

EVENTUALI CONTATTI CON AZIENDE INTERESSATE

Indicare ragione sociale, settore commerciale, persona di riferimento, sito internet

TIME TO MARKET PREVISTO: tempo che intercorre tra lo stadio attuale in cui si trova l'Invenzione e l'ingresso dell'Invenzione nel mercato di riferimento

ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA LE STRUTTURE DI RICERCA COINVOLTE

EVENTUALI PROGETTI DI RICERCA DA CUI È NATA L'IDEA BREVETTUALE

Indicare la tipologia di progetto da cui è nata l'Invenzione, ad esempio: CNR, EU, Contratti di ricerca con partners privati ecc..

FONDI UTILIZZATI PER IL PROGETTO DAL QUALE E' NATA L'INVENZIONE

Segnalare qualsiasi soggetto terzo che abbia contribuito con finanziamenti o scambiando materiale soggetto a protezione della proprietà intellettuale.

TIPOLOGIA DI PROGETTO	PARTNERS DEL PROGETTO	CONTRIBUTO

Altro

SEZIONE III - APPROFONDIMENTI TECNICO-SCIENTIFICI

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'INVENZIONE

Descrizione tecnica (corredata di eventuali disegni e tabelle). Considerando che queste informazioni saranno usate per determinare la brevettabilità, valutarne il potenziale, contattare potenziali clienti ecc., è opportuno che siano il più possibile dettagliate. Se si è in possesso di un documento dettagliato dell'Invenzione, si chiede di compilare in modo sintetico gli appositi spazi o di allegare una copia a questo form. Fornire una descrizione tecnica completa. Includere tutte le caratteristiche e gli elementi che si considerano nuovi e inventivi, specificando le possibili forme realizzative alternative e relative applicazioni. (allegare eventuali disegni, foto, tabelle e test di laboratorio)

IMPORTANTE: *si prega di compilare questa parte in italiano e anche in inglese.*

STATO DELLA TECNICA ANTERIORE

Illustrare brevemente il contesto di ricerca nel quale è stata concepita l'Invenzione e descrivere sinteticamente le tecniche e tecnologie note, i loro limiti e/o svantaggi. Indicare esplicitamente ed allegare i riferimenti bibliografici sullo stato della tecnica (articoli, brevetti, presentazioni ecc.).

PRIVACY

I dati personali comunicati saranno utilizzati dalla Commissione Brevetti, dalle altre strutture universitarie autorizzate, e da eventuali società di consulenza brevettuale nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali e delle successive disposizioni correttive ed integrative, nonché del Regolamento di Ateneo in materia di privacy.

Sottoscrivendo la presente scheda, gli inventori dichiarano di adempiere agli obblighi di correttezza e di riservatezza nei confronti dell'Ateneo previsti nel Codice Etico e di attenersi alle norme contenute nel Codice di Comportamento dell'Ateneo, pubblicato sul sito di Ateneo (link https://www.unite.it/UniTE/Atti_generali), che costituiscono principi generali di comportamento, per quanto compatibili con le disposizioni degli ordinamenti, pena risoluzione del contratto in caso di violazione accertata.

Data e Firma degli inventori

Data _____ FIRMA DELL'INVENTORE _____

Data _____ FIRMA DELL'INVENTORE _____

Data _____ FIRMA DELL'INVENTORE _____

INVENTORE DELEGATO

CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ATTO I COINVENTORI DELEGANO IL PROPONENTE, CHE ACCETTA, A RAPPRESENTARE GLI STESSI, A TITOLO GRATUITO, NEI CONFRONTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO PER OGNI COMUNICAZIONE E/O ADEMPIMENTO NECESSARIO E/O OPPORTUNO RELATIVO ALLA PRESENTE PROPOSTA E ALLE RELATIVE FASI SUCCESSIVE PREVISTE E DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO VIGENTE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO IN MATERIA DI BREVETTI.

Data _____ FIRMA DELL'INVENTORE DELEGATO _____

Data e Firma degli Inventori

Data _____ FIRMA DELL'INVENTORE _____

Nel caso di brevetto depositato dall'inventore, per mancato deposito da parte dell'Ateneo entro i termini previsti, ovvero in pendenza di tale termine se l'Ateneo comunica l'assenza dell'interesse al deposito, all'Ateneo spetta il 10% dei proventi derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione

Data e Firma degli Inventori

Data _____ FIRMA DELL'INVENTORE _____

Data _____ FIRMA DELL'INVENTORE _____

Data _____ FIRMA DELL'INVENTORE _____

Data _____ FIRMA DELL'INVENTORE _____